

## CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE

*Questo provvedimento interviene sulla legge n. 184 del 1983 per ridefinire il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare, allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità.*

*Non si tratta di trasformare l'affido in adozione, ma di tutelare le relazioni significative maturate da un minore in un prolungato periodo con la famiglia affidataria.*

*L'istituto dell'affidamento familiare è stato creato per dare al minore un ambiente il più possibile sereno durante una «situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine». Per questa sua specifica finalità, l'istituto dell'affidamento è nettamente distinto, sul piano legislativo, da quello dell'adozione.*

*Con l'affidamento infatti, la responsabilità genitoriale permane in capo alla famiglia d'origine – o nell'autorità che ha provveduto al provvisorio allontanamento del minore – e l'obiettivo cui si deve puntare è quello di farlo reintegrare nella sua famiglia: il bambino o la bambina devono tornare a casa. In questo caso, la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore è ben consapevole di offrirgli una casa e un ambiente affettivo temporanei.*

*Con l'adozione, invece, la famiglia che accoglie il minore assume in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento preadottivo, la responsabilità genitoriale in maniera definitiva e non reversibile.*

*Le motivazioni che spingono a scegliere l'affido o l'adozione sono, spesso, molto diverse. Quando si chiede l'accesso all'istituto dell'adozione la motivazione è molto semplice: il desiderio di un figlio o di aggiungere alla propria famiglia un altro figlio rispetto a quelli che già vivono lì, che sono figli di quella famiglia. La motivazione dell'affidamento parte, invece, dalla capacità e dalla volontà generosa di aiutare un bambino in un momento di grande difficoltà. È un atto di grande responsabilità.*

*Gli oltre 30 anni di applicazione della normativa hanno tuttavia evidenziato che l'affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che il legislatore ha previsto.*

*Secondo quanto emerge dal rapporto «Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2012», redatto nel dicembre 2014 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i bambini e i ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia di origine sono stimabili in circa 28.500. Tra questi, i minori accolti in famiglie affidatarie sono leggermente diminuiti e arrivano a 14.200 circa, mentre quelli accolti nelle comunità residenziali sono calati in misura maggiore e si calcolano, a fine 2012, in 14.255. Di questi, 6.750 sono affidati a parenti e 7.444 a terzi, persone singole o famiglie, appunto, che hanno dato la loro disponibilità con grande generosità.*

*Altro dato molto significativo è rappresentato dalla durata degli affidi: il 31,7 per cento dura più di quattro anni e il 25 per cento di questi da due a quattro anni.*

*In un numero elevato di casi dunque, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria non si risolve nei previsti tempi normativi e il minore viene dichiarato adottabile. Non di rado, in questa situazione, accade che un bambino o una bambina, che già hanno subito il trauma di una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine), siano sottoposti ad un secondo doloroso distacco e trasferiti ad una terza famiglia perché coloro che se ne sono presi cura con grande affetto e dedizione (la famiglia affidataria) non possono, in base alla legislazione vigente, chiederne l'adozione.*

*Si introduce nell'ordinamento un principio innovativo: il rapporto affettivo continuato e stabile nel tempo è un bene prezioso, che il legislatore non può non considerare all'interno della disciplina delle adozioni, dove il minore deve essere sempre più al centro dell'attenzione<sup>1</sup>,*

*Come ha affermato il relatore per l'Aula Walter Verini (Pd), molti minori stanno aspettando questa legge per vedere rispettata l'integrità dei propri affetti e della propria storia.*

*È proprio a loro che si è pensato nell'affrontare il provvedimento. Tanti altri minori sono stati allontanati dalle persone che li avevano cresciuti, amati e accompagnati per mancanza di una legge. Questo provvedimento tenta, allora, di sanare alcuni meccanismi che non sono stati in grado fino ad oggi di tutelare pienamente, quale soggetto primario, i minori coinvolti in una situazione di abbandono o di difficoltà. Ci sono situazioni penose che nella vita non si possono evitare, come il dolore di un distacco o di un abbandono. Introducendo questi nuovi aspetti nella legge, si decide di mettere al centro del provvedimento la continuità affettiva, che risulta, in tal modo, il cuore e la dimensione fondamentale della norma.*

Per approfondimenti si rimanda ai [lavori parlamentari](#) dell'AC 2957 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare" e ai [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

## LE INNOVAZIONI INTRODOTTE

### LEGAMI AFFETTIVI E RAPPORTO STABILE

Il provvedimento interviene sull'articolo 4 della legge 184 del 1983 con tre nuovi commi (5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) introducendo una sorta di *favor* per l'adozione da parte della famiglia affidataria, qualora questa abbia i requisiti, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine. In particolare, infatti, il nuovo **comma 5-*bis*** stabilisce che, quando sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità nel corso di un prolungato periodo di affidamento, **il Tribunale dei minorenni**, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla

---

<sup>1</sup> In questo senso anche la [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e la [Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea](#), fatta a Nizza il 7 dicembre 2000.

famiglia affidataria, debba **tenere conto dei legami affettivi "significativi" e del rapporto "stabile e duraturo"** consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Il provvedimento infatti non costituisce deroga ai requisiti stabiliti dal legislatore in materia di adozione che rimangono:

- Il matrimonio, protratto da almeno 3 anni (o la stabilità del rapporto derivante da una convivenza continuativa dello stesso periodo);
- l'idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere il minore da adottare;
- la differenza di età con l'adottato (45 anni nel massimo e 18 anni nel minimo).

Nel caso in cui, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia invece ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, **deve essere tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento**. Con questo preciso riconoscimento si intende lasciare al minore e alla famiglia affidataria la possibilità di continuare una relazione stabile anche a seguito di ritorno in famiglia o adozione da altro nucleo, garantendo, ad esempio, un diritto di visita concordato.

## ASCOLTO DEL MINORE

Il giudice, al momento di decidere per l'adozione del minore dalla famiglia affidataria o da altra famiglia, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, **ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici** o anche di età inferiore se capace di discernimento.

Tale previsione si coordina con quanto stabilito dalla legge 184<sup>2</sup> sia in relazione alla decisione sull'affido, sia con riferimento alla decisione del Tribunale dei minori sull'adozione legittimante al termine dell'affidamento preadottivo, dove è previsto identico obbligo di ascolto del minore ultradodicesimo (o anche minore, se capace di discernimento).

## LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE

L'affidatario ha la legittimazione ad intervenire, a pena di nullità, nei **procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale**, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

## CASI PARTICOLARI

Previsto un caso particolare, che prescinde dallo stato di abbandono, quello **dell'orfano di padre e di madre** che già nella normativa attuale può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. Anche in questo caso si specifica che il **rapporto «stabile e duraturo»** è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove **maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento**.

---

<sup>2</sup> Artt. 4, co. 1, e 25, co. 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.